

Roma, 16 novembre 2022

**A tutti i Clienti**

Loro Indirizzi elettronici

**OGGETTO: circolare informativa Decreto Aiuti quater.**

Gentilissimo Cliente,

qui di seguito Le inviamo la circolare informativa che contiene le principali novità fiscali del Decreto Aiuti quater.

Restiamo a Vostra disposizione per ogni necessaria ulteriore informazione.

Cordiali saluti,



*Alessandro Zadotti*

Giovedì scorso, **10 novembre**, il **Consiglio dei Ministri** ha approvato il c.d. “**Decreto Aiuti quater**”.

Di seguito si richiamano, in sintesi, le **principali novità fiscali annunciate**.

<p><b>Credito d'imposta a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale</b></p>	<p>I crediti d'imposta per energia elettrica e gas sono riconosciuti anche per le <b>spese sostenute nel mese di dicembre 2022</b>, alle stesse condizioni previste dal D.L. 144/2022 (Decreto Aiuti ter). Si ricorda, a tal proposito, che il Decreto Aiuti ter aveva tra l'altro <b>esteso la spettanza del credito d'imposta alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW</b>, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica.</p> <p>I crediti d'imposta relativi ai mesi di <b>ottobre, novembre e dicembre potranno essere utilizzati in compensazione entro il 30.06.2023</b>, ferma restando la facoltà di cessione.</p> <p>A pena di decadenza dovrà essere trasmessa, <b>entro il 16.03.2023</b>, un'apposita <b>comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022 all'Agenzia delle entrate</b>, con riferimento ai crediti maturati nel terzo e nel quarto trimestre (prima il termine era del 16.02.2023). È necessario attendere, a tal fine, apposito provvedimento da parte delle Entrate.</p>
<p><b>Disposizioni in materia accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti</b></p>	<p>Sono <b>rideterminate, fino al 31.12.2022 le aliquote di accisa</b> di benzina, oli da gas o gasolio usato come carburante, GPL usati come carburanti, gas naturale usato per autotrazione. L'<b>aliquota Iva</b> applicata al gas naturale usato per autotrazione è invece stabilita al 5%.</p> <p><b>Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa e gli esercenti gli</b></p>

	<p><b>impianti di distribuzione stradale di carburanti</b> dovranno trasmettere, <b>entro il 13 gennaio 2023</b>, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti oggetto dell'agevolazione in esame <b>giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022</b> (salvo non sia prorogata la riduzione delle aliquote).</p>
<p><b>Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette</b></p>	<p>Le imprese residenti in Italia possono richiedere la <b>rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale</b> ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i <b>consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 31 dicembre 2023</b>.</p> <p>Le imprese interessate dovranno formulare apposita <b>istanza ai fornitori</b>, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da <b>adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto</b>.</p> <p>Le imprese che accederanno di questa forma di rateazione potranno beneficiare di un <b>tasso di interesse calmierato</b> (che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei Btp di pari durata) e potranno vedersi sottoporre un piano con <b>massimo di 48 rate mensili</b>. È prevista la <b>decadenza dalla rateazione</b> in caso di mancato pagamento di <b>due rate consecutive</b>.</p> <p>Gli oneri della rateazione saranno a carico dei fornitori. Questi ultimi, però, potranno chiedere una <b>fideiussione assicurativa contro garantita da Sace</b>. Potranno anche</p>

	<p>beneficiare, a determinate condizioni, di <b>finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica</b>.</p> <p>Questa misura richiede l'<b>autorizzazione Ue</b>, che, come noto, potrebbe richiedere anche qualche mese; si tratta quindi, presumibilmente, di una <b>norma introdotta per anticipare una misura che sarà confermata, per tutto il 2023</b>, dalla Legge di bilancio.</p>
<p><b>Misure fiscali per il welfare aziendale</b></p>	<p>Limitatamente al periodo d'imposta 2022, <b>non concorrono a formare il reddito</b> il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai <b>lavoratori dipendenti</b> nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il <b>pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000</b> (in luogo del precedente limite di euro 600, introdotto dal Decreto Aiuti bis).</p>
<p><b>Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento</b></p>	<p>Dal prossimo <b>1° gennaio il limite per la circolazione del contante passa da euro 1.000 ad euro 5.000</b>.</p> <p>Viene contestualmente introdotto un <b>contributo per l'adeguamento degli strumenti per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi</b>, in considerazione delle novità introdotte dall'articolo 18 D.L. 36/2022, che ha previsto la possibilità, per coloro che acquistano con metodi di pagamento elettronico, di partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una <b>lotteria nazionale</b>.</p> <p>Il <b>credito d'imposta</b> riconosciuto sarà pari al <b>100% della spesa sostenuta, entro il limite di euro 50</b> per ogni</p>

	<p>strumento e in ogni caso nel limite di spesa di euro 80 milioni per l'anno 2023.</p>
<p><b>Modifiche alla disciplina sul superbonus: condomini</b></p>	<p>Il <b>superbonus</b> passa dal <b>110% al 90% dal 2023</b>; continueranno a beneficiare del <b>110%</b> soltanto i <b>condomini</b> che <b>avranno già deliberato l'intervento e avranno già presentato, entro il 25 novembre, la CILAS.</b></p>
<p><b>Modifiche alla disciplina sul superbonus: unifamiliari</b></p>	<p>È possibile beneficiare del <b>superbonus al 110% fino al 31 marzo 2023</b> (in luogo del 31 dicembre 2022) per le unifamiliari, se è stato <b>completato il 30 per cento dei lavori entro il 30 settembre 2022.</b></p> <p>Per gli <b>interventi avviati dal 1° gennaio 2023</b> sulle <b>unifamiliari</b> è possibile beneficiare del <b>superbonus al 90%</b> fino al 31 dicembre 2023, se sono rispettate le seguenti <b>due condizioni</b>:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale,</b></li> <li>• <b>il reddito non risulta superiore a 15.000 euro.</b></li> </ul> <p>Il reddito di cui al secondo punto deve essere calcolato secondo uno specifico meccanismo dettato dalla stessa norma, in forza del quale <b>la somma dei redditi complessivi posseduti nell'anno precedente</b> quello di sostenimento della spesa dal contribuente e dai familiari deve essere <b>diviso per un numero stabilito dalla norma in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare (inteso come richiedente, coniuge e familiari a carico).</b></p>